



ATTO N. 2160

---

***P***ROPOSTA DI LEGGE  
*di iniziativa dei Consiglieri BOCCI, GOBBINI, BROZZI e BONADUCE*

*“Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,  
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 3.08.2004*

*Trasmesso alla III-I Commissione Consiliare Permanente il 6.09.2004*

## RELAZIONE

La presente proposta di Legge "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori." vuole riconoscere la funzione educativa e sociale svolta dalle attività formative-educative della parrocchia sul territorio, in particolar modo, nell'ambito degli oratori. Il parlamento, con legge 206 del 1° agosto 2003, in sintonia con i principi generali previsti per il sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328 dell'8 novembre 2000) e in conformità alle disposizioni stabilite per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (legge 285 del 28 agosto 1997), riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante l'oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

Tutti, oramai, constatano che le iniziative parrocchiali e religiose, quali gli oratori e le esperienze affini, rappresentino in Italia un punto di riferimento di aggregazione sul territorio, non solo per i bambini e gli adolescenti, ma anche per i giovani, le famiglie, gli anziani. Questi luoghi esercitano la caratteristica educativa – formativa – spirituale della comunione, dell'accoglienza, dell'ospitalità, dello stare insieme nella gioia, in modo, che le persone non si sentano "straniere" nel proprio territorio. Il riconoscimento anche da parte della Regione Umbria, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore di tutte le generazioni, in particolar modo per i giovani, non altera in alcun modo la natura pubblica e istituzionale, anzi pienamente e autenticamente "laica", dell'azione amministrativa regionale.

Anzi la sinergia, in un territorio di persone, di attività, di luoghi fisici adeguati, in cui anche la comunità cristiana fa la propria proposta educativa, è il passaggio da interventi sul campo di tipo riparatorio a d'emergenza, caratterizzati da occasionalità e temporaneità, ad interventi e servizi di tipo preventivo e promozionale e di sostegno alla normalità, caratterizzati da programmazione ed organizzazione complessa. Se è l'obiettivo comune, quello della promozione del benessere personale e collettivo ed il miglioramento della qualità della vita, è importante il riconoscimento e l'attuazione, a livello regionale, della legge nazionale 206, riconoscendo il ruolo delle Parrocchie, attraverso l'attività degli oratori, come soggetti promotori di azioni di intervento e servizi che pongono al centro le persone e le famiglie. Pertanto la Regione Umbria deve dare anche la possibilità, mediante un protocollo d'intesa, alle Diocesi Umbre, di essere consultate in fase di elaborazione sia delle linee di programmazione del piano sociale regionale che nei piani di zona, nei diversi ambiti territoriali della nostra regione, facendo parte di commissioni consultive ed organismi, a livello regionale che locale riguardanti quelle aree sociali che rientrano nelle attività oratoriali. Tutti questi interventi, da qualsiasi punto del sistema essi abbiano a prendere le mosse, debbono attivare un processo volto a garantire all'individuo la *massima autonomia possibile*: ogni servizio, quindi, ed ogni pratica sociale dovranno mirare a ridurre il disagio senza attivare circuiti di dipendenza assistenzialistica. Per favorire autonomia, indipendenza e inserimento occorre, tuttavia, *promuovere un'organizzazione sociale che si "prenda cura"* dei suoi membri. Solo in presenza di un tessuto di welfare a maglie molto strette, con una forte attenzione agli aspetti relazionali, è possibile contrastare efficacemente i molteplici percorsi che conducono all'esclusione sociale e ridurre le aree del disagio. Solo all'interno di una comunità solidale è ipotizzabile nella società attuale una piena cittadinanza per ogni persona.

Promuovere un quadro di welfare che miri alla realizzazione di una comunità solidale basata su cittadini autonomi e responsabili.

Pertanto pur nelle diversificazioni delle funzioni, occorre riconoscere pari dignità a tutti e quindi anche gli oratori che vanno sostenuti con strutture, servizi e con contributi finanziari, ricorrendo a quel Fondo nazionale per le politiche sociali, che verrà ripartito tra le Regioni in base alla legge 3208/00 e con specifici stanziamenti delle leggi di bilancio.

L'art. 1 riconosce la funzione sociale ed educativa degli oratori, l'art. 2 riconosce nelle Diocesi dell'Umbria gli interlocutori nella predisposizione di programmi e di interventi a favore di soggetti in età minori, adolescenti e giovani così come previsti nel sistema integrato regionale di interventi o servizi sociali ed educativi. L'art. 3 individua i progetti finanziabili, attribuendo una titolarità alle Parrocchie nella realizzazione di centri ricreativi e sportivi e nel recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità e di formazione sociale al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio

## TITOLO

*Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.*

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione riconosce la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie o unità pastorali attraverso gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell'Umbria ad essere consultate nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti ai giovani.
3. Il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte dai altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.

### Art. 2

#### Protocolli d'intesa

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono sottoscritti appositi protocolli d'intesa tra la Regione, le diocesi umbre e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato con i quali vengono individuate le priorità degli interventi tra quelli previsti all'art. 3 e le modalità della loro attuazione.

### Art. 3

#### Interventi finanziabili

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:
  - a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle diocesi e delle parrocchie;
  - b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;
  - c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;
  - d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;
  - e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

2. All'interno del protocollo d'intesa di cui all'art. 2 possono essere individuati ulteriori interventi e azioni a favore dei soggetti in età minori, degli adolescenti e dei giovani a sostegno delle famiglie anche attraverso opportuni accordi di programma con i Comuni interessati.

Art. 4  
Norma finanziaria

1. Per far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa da finanziare con il fondo nazionale per le politiche sociali ripartito fra le regioni ai sensi della legge 328/2000 e con specifici stanziamenti delle leggi di bilancio.

I CONSIGLIERI

Jampiero Belle  
Eduardo Pallini  
Giancarlo  
Bonaventura Lopez